



COMUNE DI OROTELLI

Provincia di Nuoro - Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli

P.I. 00154850911 ☎ 0784 79820 - www.comune.orotelli.nu.it

"Disciplinare per l'esercizio della vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale da parte degli operatori del proprio ingegno".

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 30.04.2021

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2. Ambito soggettivo
- Art. 3. Ambito oggettivo
- Art. 4. Definizione di hobbista
- Art. 5 Oggetti che rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
- Art. 6. Oggetti che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
- Art. 7. Attività che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
- Art. 8. Partecipazione a mercati periodici e manifestazioni paesane
- Art. 9. Requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti
- Art.10. Requisiti fiscali per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti
- Art.11. Iscrizione al registro degli hobbisti e rilascio tesserino dell'hobbista
- Art.12. Validità del tesserino dell'hobbista
- Art.13.Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di manifestazioni paesane
- Art.14. Disposizioni transitorie e finali

"Disciplinare per l'esercizio della vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale da parte degli operatori del proprio ingegno".

Art.1. Ambito di applicazione

Il presente disciplinare stabilisce disposizioni in merito all'esercizio dell'attività di vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale delle opere dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 comma 2 lettera h), del D.lgs.114/1998.

Il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale delle opere del proprio ingegno creativo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico (possono essere eventualmente esentati dal pagamento "canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico" unicamente i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato), polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art.2. Ambito soggettivo

Ai fini del presente disciplinare si intendono per operatori del proprio ingegno di cui all'art. 4 comma 2 lettera h), del D.lgs.114/1998, di seguito definiti hobbisti, le persone fisiche che realizzano le opere descritte nell'articolo seguente, per venderle o esporle per la vendita occasionale durante il periodo di svolgimento di mercati periodici o manifestazioni paesane.

Art.3. Ambito oggettivo

Ai fini del presente disciplinare si intendono per opere dell'ingegno a carattere creativo, gli oggetti creati personalmente dalle persone fisiche di cui all'articolo precedente, frutto del loro ingegno e creatività, realizzati con l'impiego prevalente del lavoro manuale, senza l'ausilio di una stabile organizzazione, in serie limitata e di modico valore.

Art.4. Definizione di hobbista

Ai fini del presente disciplinare è definito hobbista l'operatore non professionale, che dunque non esercita alcuna attività commerciale o artigianale e non è iscritto ad alcun albo o registro (ad eccezione del registro hobbisti comunale), ma vende o espone per la vendita occasionale durante il periodo di svolgimento di mercati periodici o manifestazioni paesane oggetti, frutto del suo ingegno e creatività, da lui stesso realizzati con l'impiego prevalente del lavoro manuale, senza l'ausilio di una stabile organizzazione, in serie limitata e di modico valore. Gli oggetti suddetti non possono avere un valore unitario superiore a euro 250,00 e il valore intero della merce esposta non può essere superiore a 1.500,00 euro.

Art. 5. Oggetti che rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche

Ai fini del presente disciplinare sono compresi nella categoria delle creazioni hobbistiche gli oggetti rientranti nel seguente elenco, esemplificativo ma non esaustivo: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari.

Art.6. Oggetti che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche

Ai fini del presente disciplinare non sono compresi nella categoria delle creazioni hobbistiche gli oggetti rientranti nel seguente elenco, esemplificativo ma non esaustivo:

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti preziosi (costituiti, in tutto o in parte, da oro, argento, platino e palladio, coralli, perle di ogni tipo o da pietre preziose come diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi);
- distillati alcolici;
- prodotti alimentari;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs.42/2004);

Art.7. Attività che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche

Ai fini del presente disciplinare non è compresa nella categoria delle creazioni hobbistiche l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art.8. Requisito per la partecipazione a mercati periodici e manifestazioni paesane

Potranno partecipare a mercati periodici o manifestazioni paesane previste nel Comune di Orotelli gli hobbisti iscritti nel registro degli hobbisti di questo o di altro comune.

Art.9. Requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti

L'iscrizione nel registro degli hobbisti del Comune di Orotelli è vincolata al possesso dei seguenti requisiti SOGGETTIVI da parte del richiedente l'iscrizione:

- Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs.59/2010;
- Possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 71 del D.Lgs.59/2010, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

Art.10. Requisiti fiscali per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti

L'iscrizione nel registro degli hobbisti del Comune di Orotelli è vincolata al possesso dei seguenti requisiti FISCALI da parte del richiedente l'iscrizione:

- compenso complessivo non superiore a 5.000,00 euro all'anno (art. 4 comma 1 lettera c) numero 2, della L.30/2003), dalla vendita delle proprie creazioni;

In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'apertura di partita IVA, né iscrizione nella gestione separata INPS;

Restano fermi gli obblighi fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che l'hobbista non possieda altri redditi oltre a quelli derivanti dalla vendita delle proprie creazioni e i medesimi non superino i 5.000 euro l'anno.

Art. 11. Iscrizione al registro degli hobbisti e rilascio tesserino dell'hobbista

Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli 9 e 10, i soggetti interessati possono fare istanza al Comune di Orotelli utilizzando gli appositi modelli precompilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli hobbisti istituito presso questo comune, che sarà aggiornato in occasione dell'accoglimento di ogni istanza di iscrizione; All'istanza di iscrizione devono allegarsi:

- l'elenco completo degli oggetti che si intende vendere occasionalmente o esporre per la vendita occasionale.
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara:
 - di essere operatore dell'ingegno ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs.114/1998;
 - di esercitare l'attività di esposizione e vendita delle opere del proprio ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del L.D.Lgs.114/1998;
 - di effettuare la vendita nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali ed amministrative.

La stessa abilita all'esercizio del commercio ambulante occasionale per non più di trenta giornate in un anno solare.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente.

L'istanza è soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento dei diritti segreteria pari a €15,00 euro da versare una tantum sul conto corrente n. 12025086 intestato al Comune di Orotelli, oppure mediante accreditamento bancario presso Banco di Sardegna Agenzia di Orotelli IBAN IT80W0101586840000070356852, indicando nella causale "Iscrizione Registro Hobbisti".

Al termine dell'istruttoria il richiedente disporrà di un tesserino, da esibire su richiesta del personale della Polizia Locale in occasione della partecipazione a mercati periodici o manifestazioni paesane per l'apposizione del visto di presenza.

L'iscrizione non è necessaria qualora l'hobbista sia iscritto nel registro degli hobbisti di altro comune.

Art.12. Validità del tesserino dell'hobbista

I tesserini hanno durata annuale e potranno essere rinnovati su richiesta degli interessati per un massimo di cinque anni;

Il tesserino autorizza, nei limiti degli spazi disponibili e previo pagamento del relativo canone di occupazione, ove previsto, ad occupare il suolo pubblico in occasione di mercati periodici e manifestazioni paesane;

Il tesserino disporrà di n. 30 spazi su cui il personale della Polizia Locale apporrà, ogni giorno di presenza, l'apposito visto.

Il visto giornaliero verrà riscontrato con le presenze annotate su ciascun tesserino.

Art.13. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di manifestazioni paesane

Gli hobbisti, previo ottenimento del tesserino annuale, potranno partecipare alle manifestazioni paesane previste nel Comune di Orotelli.

In tali occasioni gli spazi pubblici disponibili saranno assegnati previa richiesta e secondo il seguente ordine:

- a. Prioritariamente agli operatori (artigiani, commerciali, agricoli) iscritti negli appositi albi o registri presso la C.C.I.A.A.;
- b. Secondariamente agli hobbisti secondo l'ordine di arrivo della domanda.

Art.14. Disposizioni transitorie e finali

Gli hobbisti devono rispettare la disciplina inerente l'esposizione dei prezzi al pubblico.

La presenza nei mercati periodici non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici in occasione di manifestazioni paesane.